

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DDL 255 del 24.1.07 “ NUOVE NORME IN MATERIA DI ENERGIA”

Nel corso degli ultimi anni tutte le problematiche inerenti le fonti energetiche, la loro utilizzazione, il loro risparmio e la loro gestione sono state fonte di studi, di osservazioni e dibattiti volti a consentire un miglioramento della qualità di vita dell'uomo e di conservazione del pianeta terra.

Lo stesso legislatore sia a livello europeo che statale è più volte intervenuto a disciplinare i diversi aspetti rivedendo progressivamente le decisioni assunte proprio con la finalità di migliorare gli obiettivi già prefissati.

In conseguenza , sia per recepire le istanze provenienti da varie parti sociali, sia in attuazione delle predette normative comunitarie e nazionali in materia , si ritiene ormai improcrastinabile procedere alla stesura di un nuovo testo di legge regionale che affronti in maniera puntuale ed aggiornata le tematiche di maggior rilievo e ne realizzi un riordino complessivo.

La legge regionale n.18/1999 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni degli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” infatti, è antecedente a tutta la nuova legislazione in materia.

Il D.Lgs.29 dicembre 2003, n.387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” dispone in ordine al maggior contributo che le fonti energetiche rinnovabili devono avere in relazione alla produzione di elettricità, introduce la valutazione dei costi e dei benefici connessi al raggiungimento degli obiettivi nazionali e prevede lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili per impieghi agricoli e per aree montane

La legge 23 agosto 2004, n.239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” definisce, tra l'altro, principi e definizioni, funzioni e compiti dello Stato, assegnando alle Regioni il compito di definire, con propria legge, le funzioni di competenza degli enti locali in materia nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

Il D.Lgs n.192/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” stabilisce i criteri le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica,, per contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione di emissioni di gas a effetto serra e infine per promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico. In particolare alle Regioni si attribuisce il compito di predisporre programmi, interventi e strumenti idonei a perseguire le finalità proprie del decreto.

Il nuovo disegno di legge regionale, nel recepire le predette disposizioni affronta, i temi più attuali quali il risparmio energetico, la riduzione dell'inquinamento atmosferico e luminoso, il rendimento energetico degli edifici.

In particolare nel **Titolo I** “ Finalità ” e nel **Titolo II** “Procedure Amministrative” disciplina le seguenti tematiche:

- Individua il **riparto delle competenze** tra Regione ed Enti locali;
- Definisce gli atti di **programmazione** tra cui il Piano Energetico Ambientale Regionale , nonché i provvedimenti attuativi dello stesso, il Programma annuale degli interventi ed il Documento di monitoraggio e valutazione relativo all’attuazione ed ai risultati delle politiche energetiche adottate;
- Prevede la **collaborazione** tra la Pubblica amministrazione e altri soggetti pubblici, a partecipazione pubblica ed in particolare con l’Università;
- Individua **procedure amministrative** in materia di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili, e delle centrali ibride linee elettriche; in materia di costruzione ed esercizio di infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti ed oleodotti; in materia di costruzione ed esercizio delle linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica non in rete nazionale; e tra l’altro in materia di realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte fossile fino a 300 MWt di potenza
- Prevede la graduazione di procedure fino a quelle semplificate disciplinando i presupposti per l’adozione dell’**autorizzazione unica**, della **denuncia di inizio attività**, della **comunicazione di avvio delle attività** ed i casi di **attività libera** .

Una particolare attenzione è rivolta, nel **Titolo III “Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento luminoso e il risparmio energetico”**, alle definizioni di inquinamento luminoso, inquinamento ottico, di fascia di rispetto, di osservatorio astronomico ed astrofisico, di regolamento dell’illuminazione di elaborazione comunale.

Si definisce il riparto di competenze tra Regione, Provincia e Comune; si prevede l’adozione di denunce di inizio di attività ed i casi non soggetti alla presente legge; si individuano disposizioni di particolare tutela per aree a più elevata sensibilità e per le aree naturali protette, assegnando agli enti competenti poteri di vigilanza sul rispetto dei requisiti tecnici specifici previsti in apposita norma.

Il Titolo IV “Rendimento energetico degli edifici” prevede disposizioni di attuazione della normativa nazionale in materia individuando le competenze regionali, la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, il rendimento energetico degli edifici, la certificazione energetica degli stessi, l’elenco dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione ed i conseguenti poteri di accertamento e ispezione degli edifici.

Il Titolo V dispone infine in materia di sanzioni e prevede norme transitorie, finanziarie e abrogative .

Si procede ora all’esame dei singoli articoli di cui si compone il disegno di legge.

Articolo 1

Vengono illustrate le finalità della legge, elaborate in conformità all’articolo 117 della Costituzione ed in applicazione delle direttive emanate in materia dalla Comunità europea, così come recepite dalla normativa nazionale, con particolare riguardo alla incentivazione delle possibili forme di risparmio energetico ed alla valorizzazione delle fonti rinnovabili.

Articolo 2

E' dedicato alla enumerazione delle competenze della Regione, fra le quali sono state inserite tutte le funzioni già previste dalla vigente normativa regionale in materia.

Articolo 3

E' dedicato al Sistema della programmazione e pianificazione regionale in materia di energia, la cui struttura portante è il Piano energetico ambientale regionale (PEAR), attorno al quale ruotano i provvedimenti attuativi dello stesso, il Programma annuale degli interventi ed il documento di monitoraggio e valutazione.

Articolo 4

Sono definiti i contenuti "obbligatori" del PEAR. E' fatto inoltre un breve cenno sulla procedura da seguire per la sua approvazione.

Articolo 5

Assegna alla Giunta regionale il compito di informare annualmente il Consiglio sui risultati ottenuti dalla politica energetica, in base alle attività svolte.

Articolo 6

Il principio ispiratore del presente articolo è quello del contenimento dell'impatto ambientale sul territorio. La nostra regione, eccedentaria rispetto alla richiesta di energia che viene dal suo territorio, esporta in altre regioni l'energia che produce, con conseguenze, naturalmente, anche sulla produzione delle emissioni climalteranti, come risulta dal Piano energetico regionale attualmente in vigore.

Si è pertanto prevista la possibilità di determinare, attraverso il PEAR ed i suoi provvedimenti attuativi, livelli di efficienza energetica cautelativi per i più importanti impianti di produzione di energia, da raggiungere anche mediante accordi con i gestori degli stessi, attraverso programmi di adeguamento da approvarsi da parte della Giunta regionale.

Articolo 7

Prevede la possibilità della Regione, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di energia, di avvalersi della collaborazione tecnica dell'Agenzia regionale per l'energia (ARE), nonché dell'Università.

Articolo 8

Illustra le competenze delle Province, senza molto innovare rispetto alla normativa regionale attualmente in vigore, che già prevede il rilascio dell'autorizzazione provinciale per la costruzione e l'esercizio di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, impianti di produzione di energia da fonte fossile, e da fonti rinnovabili, nonché compiti di controllo e vigilanza dell'uso razionale dell'energia.

La novità più rilevante riguarda l'introduzione della procedura della autorizzazione unica, così come previsto dalla normativa nazionale in materia(d.lgs. n.387/2003).

Articolo 9

Illustra le competenze dei Comuni, fra le quali il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici per i Comuni superiori a 40.000 abitanti, e l'adozione, negli atti di governo del territorio (regolamenti) di prescrizioni sull'efficacia energetica in edilizia.

Articolo 10

L'articolo definisce la procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica da parte della Provincia, che si svolge sostanzialmente con le modalità stabilite dalla legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, e che comprende anche la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza naturalistico ambientale.

Articolo 11

Specifici interventi di installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici di medie dimensioni e piccoli impianti eolici, sono stati assoggettati a denuncia di inizio attività, purchè conformi al Regolamento in materia che sarà emanato dalla Regione.

Articolo 12

Stabilisce procedure semplificate (comunicazione) per la realizzazione di opere ed impianti di minor rilevanza. Alle tipologie di opere già previste dalla attuale legislazione regionale sono state aggiunte altre tipologie relative ad impianti solari termici e fotovoltaici di piccola taglia, con la finalità di agevolare, anche tramite lo strumento giuridico, lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili.

E' stata introdotta inoltre, sempre allo scopo di cui sopra, la figura dell'intesa paesaggistica semplificata, tendente ad ottenere in tempi brevi il nulla osta della Soprintendenza.

Articolo 13

Il presente articolo prevede la stipula di una convenzione tra la Regione e la Sovrintendenza per definire i contenuti dell'intesa paesaggistica semplificata da allegare alla comunicazione di avvio di attività prevista per la posa in opera dei pannelli solari e fotovoltaici di piccole dimensioni.

Articolo 14

L'installazione di caldaie a biomassa di piccola taglia per la produzione di calore ad uso familiare è stata considerata attività libera, pertanto non soggetta ad autorizzazione o comunicazione alcuna.

Articolo 15

In tale articolo sono stabilite le definizioni relative al Titolo III, sul contenimento dell'inquinamento luminoso, quindi cosa si intende, ai fini del presente ddl, per inquinamento luminoso ed ottico, per Regolamento dell'illuminazione, per osservatorio astronomico.

Negli Articoli 16, 17 e 18

sono illustrate le competenze della Regione, delle Province e dei Comuni nella materia trattata dal Titolo III.

E' previsto che le amministrazioni comunali si dotino, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, di un "regolamento sull'illuminazione" contenente la pianificazione delle nuove installazioni luminose, nonché gli adeguamenti a cui dovranno essere sottoposte quelle esistenti, per allinearsi con quanto stabilito dalla legge.

Articolo 19

Prevede che tutti i nuovi impianti di illuminazione siano sottoposti a denuncia di inizio attività, da presentare al Comune competente per territorio, unitamente ad un progetto illuminotecnico redatto da figura professionale idonea.

Per gli impianti di modesta entità o temporanei è sufficiente presentare un certificato di conformità ai requisiti minimi di legge.

Articolo 20

E' affidato alla Giunta regionale il compito di individuare le aree del territorio regionale che presentano una elevata sensibilità all'inquinamento luminoso, quali gli Osservatori e le aree naturali protette, nelle quali tutti gli apparecchi illuminanti esistenti devono essere adattati o sostituiti per rispondere ai requisiti di legge.

Articolo 21

Sono stabiliti i requisiti minimi che devono possedere gli impianti di illuminazione esterna, quali lampade ad elevata efficienza luminosa, rivolte verso terra in modo che non vi sia luce diretta prodotta dalle stesse oltre il piano dell'orizzonte, ed essere realizzate in modo da contenere al minimo la dispersione di luce verso il cielo.

Ulteriori requisiti squisitamente tecnici che integreranno quelli del presente articolo saranno previsti con apposito Regolamento regionale.

Articolo 22

Prevede i casi di esclusione dall'applicazione del presente titolo, per evidenti ragioni di sicurezza o di opportunità, quali i fari costieri, gli aeroporti, i porti, le carceri, gli insediamenti militari, gli impianti sportivi.

Articolo 23

Prevede l'eventuale intervento tecnico di ARPAL a supporto degli enti competenti alla vigilanza ed al controllo dell'osservanza del presente titolo.

Articolo 24

Contiene il riferimento normativo nazionale (d.lgs. n.192/2005) per le definizioni relative al titolo IV, sul rendimento energetico degli edifici.

Articolo 25

Illustrazione delle competenze regionali in materia, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale.

Articolo 26

Il presente articolo stabilisce il principio che le nuove costruzioni, nonché alcune tipologie di ristrutturazioni dell'esistente devono avvenire in modo da contenere i consumi di energia entro limiti che saranno stabiliti con apposito regolamento regionale, già peraltro approntato da parte degli uffici della Giunta e di ARE, secondo criteri solo in parte stabiliti dalla normativa nazionale.

Articolo 27

L'articolo in oggetto fa proprio un obbligo introdotto con la attuale legge finanziaria, della installazioni, nelle nuove costruzioni, di impianti di solari per la produzione di elettricità e di acqua calda, impianti cioè che utilizzano fonti rinnovabili per garantire parte del fabbisogno annuo delle utenze.

Articolo 28

Introduce la pratica della certificazione energetica degli edifici, che può anche essere requisito per accedere alle facilitazioni fiscali previste dalla normativa nazionale. Tale

pratica viene introdotta gradualmente per tipologie abitative, ed a regime, dovrà essere posseduta da tutte le unità abitative.

Articolo 29

Prevede la predisposizione e l'emanazione di un apposito regolamento regionale per determinare, in accordo con la normativa statale, i criteri per il contenimento dei consumi di energia, i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici, nonché le modalità per ottenere la certificazione energetica.

Articolo 30

L'articolo istituisce l'elenco dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica degli edifici.

Articolo 31

Prevede che il Comune svolga accertamenti ed ispezioni negli edifici per verificare la conformità delle opere alle prescrizioni della legge sul rendimento energetico.

Articolo 32

Rimanda alla legislazione nazionale la disciplina sugli impianti termici.

Gli articoli 33, 34, 35 e 36

Contengono le disposizioni finali e transitorie, relative, rispettivamente, alle sanzioni, alla norma finanziaria, a quella sul regime transitorio ed alle abrogazioni.

TITOLO I

FINALITA'

Articolo 1

(Finalità e obiettivi generali)

1. La presente legge disciplina la programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli Enti locali in materia di energia, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico, nel rispetto dell'ambiente, della salute dei cittadini e del paesaggio, in conformità all'articolo 117 della Costituzione, in coerenza con i principi derivanti dall'ordinamento comunitario e con gli indirizzi della politica energetica nazionale.
2. Gli obiettivi che la Regione persegue sono, in particolare:
 - a) soddisfare le esigenze energetiche della Regione, secondo criteri di efficienza economica, nel rispetto della concorrenza, e con il fine del contenimento dei consumi;
 - b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'utilizzo delle fonti rinnovabili compatibili con il territorio ;
 - c) favorire ed incentivare forme di risparmio energetico, sviluppo della cogenerazione e del teleriscaldamento;
 - d) promuovere il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti;
 - e) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici anche mediante soluzioni costruttive innovative e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili;
 - f) ridurre l'uso delle fonti convenzionali e migliorare l'efficienza degli impianti di produzione da fonte fossile;
 - g) promuovere la diversificazione delle fonti privilegiando la valorizzazione delle risorse locali;
 - h) promuovere e diffondere l'educazione all'uso razionale dell'energia, volta anche al risparmio delle risorse ed al contenimento delle emissioni;
 - i) promuovere la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e la diffusione tecnologica, favorendo anche lo scambio di esperienze e di conoscenze;
 - j) promuovere la formazione, l'aggiornamento e l'informazione in campo energetico;
 - k) prevenire e ridurre l'inquinamento luminoso ed ottico;

- l) tutelare i siti degli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non, di rilevanza regionale e provinciale dall'inquinamento luminoso.

Articolo 2

(Competenze della Regione)

1. E' competenza della Regione:
 - a) l'elaborazione della programmazione energetica regionale;
 - b) l'adozione dei Regolamenti attuativi della presente legge;
 - c) la predisposizione di criteri e linee guida in materia di energia, anche in attuazione della normativa nazionale e comunitaria;
 - d) i criteri per la localizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;
 - e) la semplificazione delle procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico;
 - f) la promozione di iniziative, studi e ricerche nel campo dell'energia, anche per la realizzazione di progetti pilota;
 - g) la concessione di contributi, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, per il raggiungimento delle finalità della presente legge;
 - h) la promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nelle attività produttive, economiche ed urbane e l'organizzazione dei relativi processi in funzione del risparmio energetico anche tramite il coordinamento con gli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale;
 - i) la promozione della diffusione di strumenti contrattuali e gestionali innovativi che permettano un incremento di efficienza energetica ed economica;
 - j) la promozione e la realizzazione di attività di divulgazione e di formazione in materia di energia, anche avvalendosi della rete dei centri di educazione ambientale.

Articolo 3

(Sistema della Programmazione e Pianificazione)

1. Il sistema di programmazione regionale in materia di energia, è costituito da:
 - a) il Piano energetico ambientale regionale (PEAR)
 - b) i provvedimenti attuativi del PEAR

- c) il Programma annuale degli interventi
 - d) il documento di monitoraggio e valutazione.
2. I contenuti del PEAR sono vincolanti in relazione alla pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale.
 3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi del PEAR.
 4. La Giunta regionale adotta altresì il Programma annuale degli interventi in materia di energia individuando gli interventi, le fonti, le modalità di finanziamento ed i criteri di riparto integrati dalla valutazione delle risorse comunitarie, statali e regionali, sulla base delle priorità e dei criteri indicati nel PEAR stesso ed in accordo con la Programmazione regionale nonché con quanto contenuto nel Quadro di riferimento e nel Piano degli interventi del Programma regionale di sviluppo, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1994, n.18 (Norme sulle procedure di programmazione) e con il Documento di Programmazione Economico Finanziaria (DPEF).

Articolo 4

(Piano energetico ambientale regionale)

1. Il Piano energetico ambientale regionale è lo strumento di attuazione della politica energetica regionale.
2. Il Piano definisce gli obiettivi energetici regionali, individua le azioni necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 nonché gli indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti. Definisce inoltre:
 - a) i fabbisogni energetici regionali stimati e le dotazioni infrastrutturali necessarie;
 - b) gli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e di efficienza energetica nei diversi settori produttivo, residenziale e dei servizi;
 - c) gli obiettivi di sostenibilità energetica del settore trasporti;
 - d) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione della dipendenza dalle fonti fossili;
 - e) lo sviluppo della produzione di energia dalle fonti rinnovabili;
 - f) gli obiettivi di sviluppo e riqualificazione delle fonti energetiche;
 - g) gli indirizzi per la prevenzione dell'inquinamento luminoso;
 - h) le risorse necessarie all'attuazione delle misure prioritarie, in conformità con le previsioni del bilancio pluriennale.

2. Il PEAR, integrato con la Valutazione ambientale strategica (VAS), è redatto assicurando il confronto con i soggetti istituzionali e gli operatori del settore.
3. Il PEAR è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ha validità per un periodo di cinque anni e può essere aggiornato anche per singole parti.

Articolo 5

(Monitoraggio)

1. La Giunta Regionale annualmente presenta al Consiglio un documento di monitoraggio e valutazione che descrive i risultati dell'attuazione delle politiche in materia di energia sulla base delle attività svolte.

Articolo 6

(Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia)

1. La Regione può determinare, con i provvedimenti attuativi del PEAR di cui all'articolo 3, i livelli di efficienza energetica minimi obbligatori per i diversi tipi di opere e di impianti di produzione energetica finalizzati al contenimento dell'impatto ambientale sul territorio.
2. La Regione può stipulare accordi con i gestori degli impianti di produzione di energia al fine di definire modalità e tempistiche per il raggiungimento dei livelli di efficienza energetica ai cui al comma 1.
3. I gestori degli impianti per i quali sono stati determinati i livelli minimi di efficienza energetica presentano alla Regione, entro il termine stabilito negli accordi di cui al comma 2, il programma di adeguamento.
4. La Giunta regionale approva il programma di adeguamento entro 60 giorni dalla sua presentazione, anche con eventuali integrazioni o modifiche.
5. La Regione, avvalendosi di ARE, verifica l'attuazione del programma di cui al comma 3.

Articolo 7

(Collaborazioni)

1. La Regione, per l'esercizio delle funzioni e per l'attuazione delle azioni in materia di energia, può avvalersi della collaborazione tecnica di ARE e può affidare specifici incarichi

all'Università per l'effettuazione di ricerche e per lo studio di progetti e servizi utili alle azioni regionali in materia di energia.

Articolo 8

(Competenze delle Province)

1. Sono di competenza della Provincia:

- a) il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili e delle centrali ibride, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", alle condizioni previste dal PEAR;
- b) il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti e oleodotti non appartenenti alla rete energetica nazionale e le loro varianti;
- c) il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di elettrodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e le loro varianti;
- d) il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte fossile fino a 300 MWt di potenza, alle condizioni previste dal PEAR, con esclusione dei gruppi elettrogeni di soccorso;
- e) il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dei pannelli solari termici superiori a 100 metri quadrati;
- f) le funzioni amministrative in materia di lavorazione, trasformazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservati allo Stato, di cui all'art.1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n.239 recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di energia;
- g) le funzioni relative alla coltivazione ed allo stoccaggio di idrocarburi in terraferma;
- h) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione del PEAR e nel rispetto delle priorità stabilite dal programma annuale di cui all'articolo 3, comma 4;

- i) l'individuazione delle aree, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale, idonee alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);
- j) le funzioni di controllo, di sorveglianza e di uso razionale dell'energia secondo le indicazioni fornite dal PEAR;
- k) il controllo del rendimento energetico nonché dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici per i Comuni inferiori ai 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4 , della legge 9 gennaio 1991, n.10) e ss.mm.ii. e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
- l) tutte le funzioni non riservate alla Regione ai sensi della presente legge e non attribuite agli altri Enti locali.

Articolo 9

(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni provvedono, in particolare:
 - a) a favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico, in particolare in materia di diffusione delle fonti rinnovabili, microgenerazione e cogenerazione, anche attraverso i propri strumenti regolamentari ed urbanistici in conformità alle indicazioni del PEAR ed ai criteri e le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
 - b) ad effettuare il controllo sul rendimento energetico nonché sullo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici per i Comuni superiori a 40.000 abitanti ai sensi del d.P.R. n.412/1993 e ss.mm.ii. e del d.lgs. n.192/2005;
 - c) ad adottare, negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l'efficacia energetica in edilizia, secondo i criteri e le disposizioni di cui all'art.2, comma 1, lettere b) e c);
 - d) ad effettuare i controlli, gli accertamenti e le ispezioni in materia di rendimento energetico in edilizia di cui al Titolo IV della presente legge.

TITOLO II
(Procedure Amministrative)
Articolo 10
(Autorizzazione unica)

1. L'autorizzazione unica di competenza della Provincia di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) è rilasciata nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
2. La Provincia, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione convoca la Conferenza dei servizi alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico e che si svolge secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 2 la Provincia provvede a darne notizia nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente affinché chiunque abbia interesse possa presentare osservazioni nel termine dalla stessa fissato.
4. La Provincia può chiedere integrazioni alla documentazione indicando il termine massimo non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso il termine per la conclusione del procedimento si intende sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.
5. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a centottanta giorni.
6. Con l'autorizzazione unica sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico-ambientale,

nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio degli impianti stessi.

7. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.
8. Qualora gli impianti interessino il territorio di due o più Province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale è previsto la maggiore estensione dello stesso o il maggior sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre Province.
9. Il provvedimento emanato dall'Amministrazione Provinciale a conclusione del procedimento di cui al presente articolo comprende la pronuncia regionale di valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza naturalistico ambientale, laddove previste dalla normativa vigente. Fino all'acquisizione della pronuncia di VIA i termini per la conclusione del procedimento unico restano sospesi.
10. Con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 può essere dichiarata la pubblica utilità delle opere.
11. Qualora il progetto sia sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) la stessa è acquisita nell'ambito del procedimento unificato.
12. Le modalità di presentazione della istanza di cui al presente articolo e la relativa documentazione, nonché le eventuali ulteriori specificazioni procedurali sono individuate dalla Giunta regionale con proprio atto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
13. Per gli impianti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) la Provincia integra la documentazione presentata dal gestore con una valutazione tecnica effettuata dall'ARPAL relativa all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
14. La spesa per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti ed ai controlli connessi alle verifiche di cui al comma 13 vengono calcolate dalla Provincia in base al tariffario regionale. Il gestore deve fornire dimostrazione di avvenuto pagamento a favore dell'ARPAL dei relativi importi prima della determinazione di competenza provinciale di chiusura del procedimento.

Articolo 11

(Denuncia di inizio attività)

1. Sono soggetti a denuncia di inizio attività da presentare ai competenti uffici comunali i seguenti interventi, purchè conformi a quanto stabilito con apposito regolamento regionale redatto ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b):
 - a) l'installazione di pannelli solari termici da 20 mq a 100 mq;
 - b) l'installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale da 3 kW a 10 kW di picco;
 - c) gli impianti eolici fino a 5 kW.

Articolo 12

(Procedure semplificate)

1. Non sono soggette ad autorizzazione unica da parte della Provincia le opere di seguito indicate:
 - a) le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale fino a 5000 V;
 - b) le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale superiore a 5000 V e fino a 15000 V la cui lunghezza non superi i 500 metri;
 - c) le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15000 V a condizione che gli interventi stessi non modifichino lo stato dei luoghi;
 - d) gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti ivi comprese le sostituzioni di parte dei componenti dell'impianto quali conduttori, sostegni, isolatori, mensole.
2. Per le opere di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 il gestore è tenuto a dare comunicazione preventiva alla Provincia almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, unitamente alle valutazioni tecniche dell'ARPAL, in materia di verifica dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
3. La comunicazione preventiva e le relative valutazioni tecniche dell'ARPAL non sono dovute per le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la

trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale fino a 1000 V.

4. Sono altresì soggetti ad obbligo di comunicazione di avvio di attività, da effettuarsi contestualmente all'inizio dei lavori, purchè conformi con le previsioni della strumentazione urbanistico territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o operanti in salvaguardia e nel rispetto delle normative di settore, i seguenti interventi:
 - a) interventi relativi all'installazione di pannelli solari termici se di sviluppo inferiore a 20 metri quadrati per ogni unità immobiliare;
 - b) interventi relativi all'installazione di pannelli solari fotovoltaici di sviluppo inferiore a 20 metri quadrati per ogni unità immobiliare.
5. Per gli interventi di cui al comma 4, la comunicazione, da inviare al Comune territorialmente competente, deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato che illustri le caratteristiche dell'impianto ed asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e delle verifiche tecniche del caso (strutturali, statiche etc.), nonché da una relazione paesaggistica semplificata, ai fini del nulla osta della Sovrintendenza, secondo quanto previsto all'articolo 13.
6. Laddove le opere di cui al presente articolo interessino zone vincolate, o qualora per le stesse sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, esse sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 10.

Articolo 13

(Intesa paesaggistica)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione provvede alla stipula di una intesa con la Soprintendenza per definire i contenuti relativi alla relazione paesaggistica semplificata, da allegare alla comunicazione di avvio di attività di cui all'articolo 12, comma 5.

Articolo 14

(Attività libera)

1. Costituiscono attività libera l'installazione di caldaie a biomassa per produzione di calore fino a 0,5 MW termici, nonché, in applicazione dell'articolo 12, comma 5 del d.lgs. n.

387/2003 gli impianti per i quali non occorra, per la realizzazione ed esercizio degli stessi, l'acquisizione di autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico artistico, della salute e della pubblica incolumità.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E IL RISPARMIO ENERGETICO

Articolo 15 (Definizioni)

1) Ai fini del presente titolo si intende:

- a) per inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte;
- b) per inquinamento ottico: ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione;
- c) per Regolamento dell'illuminazione: il Regolamento redatto dalle amministrazioni comunali che accerta la consistenza e lo stato di manutenzione degli impianti presenti nel territorio di competenza, e pianifica le nuove installazioni, la manutenzione, la sostituzione nonché l'adeguamento di quelle esistenti, in accordo con il presente titolo;
- d) per Osservatorio astronomico ed astrofisico: la costruzione adibita in maniera specifica all'osservazione astronomica ai fini scientifici e divulgativi con strumentazione dedicata all'osservazione notturna;
- e) per fascia di rispetto: l'area circoscritta all'osservatorio la cui estensione è determinata dalla categoria dell'Osservatorio medesimo.

Articolo 16 (Competenze della Regione)

1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione del presente titolo, in osservanza del Piano energetico ambientale regionale (PEAR):
 - a) esercita le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici;
 - b) coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione del presente titolo al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici;
 - c) concede contributi agli enti locali per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti ai criteri tecnici previsti dal presente titolo;
 - d) provvede, con proprio regolamento, a stabilire i requisiti tecnici e le modalità di impiego degli impianti di illuminazione esterni ad integrazione dei requisiti minimi di cui all'articolo 21;
 - e) predispone ed aggiorna l'elenco degli osservatori astronomici professionali e non professionali e delle aree naturali protette, individuandone le relative zone di protezione.

Articolo 17 (Competenze delle Province)

- 1) Le Province:
 - a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica;
 - b) adeguano gli impianti di illuminazione esterna di propria competenza al presente titolo;
 - c) esercitano le funzioni di vigilanza sui Comuni circa l'ottemperanza delle disposizioni di cui al presente titolo;
 - d) promuovono, anche con il concorso degli enti/organismi a diverso titolo interessati dalle presenti disposizioni, corsi di formazione ed aggiornamento tecnico e professionale per tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione.

Articolo 18 (Competenze dei Comuni)

1. I Comuni:
 - a) adeguano il Regolamento edilizio alle disposizioni della presente legge;
 - b) si dotano, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, del Regolamento comunale di illuminazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c);

- c) adeguano gli impianti di illuminazione esterna di propria competenza al presente titolo;
- d) ricevono le denunce di inizio attività di tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;
- e) autorizzano, in conformità alle norme tecniche di cui all'articolo 21, la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione , compresi quelli a scopo pubblicitario, nonché le modifiche di impianti esistenti;
- f) controllano che gli impianti di illuminazione, anche dei privati e quelli a scopo pubblicitario, siano conformi alla presente legge;
- g) comminano le sanzioni di cui all'articolo 33.

Articolo 19 (Denunce di inizio attività)

1. Sono sottoposti a regime di denuncia di inizio attività tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, anche a scopo pubblicitario.
2. Le denunce di cui al comma 1 devono essere corredate da un progetto illuminotecnico, redatto da una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico, dal quale deve risultare la rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge.
3. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della domanda il competente ufficio comunale, qualora la documentazione risulti incompleta o insufficiente ai fini della presente legge ne dà comunicazione all'interessato invitandolo a presentare le integrazioni necessarie.
4. I lavori possono essere iniziati trascorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda al competente ufficio comunale, senza che lo stesso si sia pronunciato in merito.
5. Al termine dei lavori l'impresa installatrice deposita in Comune il certificato di conformità del progetto realizzato al progetto presentato.
6. Il progetto illuminotecnico di cui al comma 2 non è obbligatorio per impianti di modesta entità o temporanei ed in particolare:
 - a) le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria e comunque non superiore a 6 mq.;
 - b) gli apparecchi di illuminazione esterna delle vetrine per un numero non superiore a 3 vetrine;
 - c) le installazioni per illuminazione di cantieri temporanei.

7. Per gli impianti di cui al comma 6 è sufficiente depositare in Comune il certificato di conformità ai requisiti minimi di legge, rilasciato dall'impresa installatrice.

Articolo 20 (Aree a più elevata sensibilità)

1. Sono tutelati dal presente titolo gli osservatori astronomici ed astrofisici professionali e non professionali che svolgano ricerca e divulgazione scientifica, nonché le aree naturali protette.
2. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua, anche mediante adeguate cartografie, le aree del territorio regionale che presentano una elevata sensibilità all'inquinamento luminoso. Ricadono in tali aree quelle nelle quali sono presenti osservatori di cui al comma 1) individuati su indicazione della Società Astronomica Italiana (SAI) e dell'Unione Astrofili Italiani (UAI) nonché le aree naturali protette.
3. Le aree di cui al comma 2 devono avere una estensione di raggio minimo, fatti salvi i confini regionali, di:
 - a) 10 chilometri per gli osservatori professionali
 - b) 5 chilometri per gli osservatori non professionali
 - c) estese quanto i confini delle aree naturali protette così come delimitate dalla vigente legislazione.
4. Nelle aree di cui al comma 2 tutti gli apparecchi non rispondenti alle norme del presente titolo esistenti alla data di entrata in vigore della stessa, vanno adattati o sostituiti o comunque dotati di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso entro e non oltre cinque anni dalla data entrata in vigore della presente legge.

Articolo 21 (Requisiti)

1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono possedere i seguenti requisiti minimi:
 - a) essere equipaggiati con lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, il cui flusso luminoso deve comunque essere rivolto verso terra;

- b) essere costituiti da apparecchi illuminanti aventi una intensità luminosa massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso a 90 gradi e oltre, o conseguire tale risultato con opportuni sistemi di schermatura;
 - c) avere luminanza media mantenuta nelle superfici da illuminare e illuminanti non superiore ai livelli minimi previsti dalle norme tecniche di sicurezza;
 - d) essere realizzati in modo da contenere al minimo la dispersione di luce verso il cielo ed al di fuori delle aree a cui l'illuminazione è funzionalmente dedicata.
2. La Regione, ad integrazione dei requisiti minimi di cui al comma 1, stabilisce, con Regolamento redatto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), i requisiti tecnici applicabili a tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati.
3. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati devono possedere, entro i termini previsti dal presente titolo, i requisiti di cui al commi 2.
4. E' fatto divieto di usare fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario e qualsiasi sistema di illuminazione del paesaggio.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere derogate con atto motivato delle Amministrazioni locali qualora vi siano esigenze di riduzione dei fenomeni criminosi in zone urbane particolari.

Articolo 22

(Esclusioni)

- 1) Non sono soggette alle disposizioni del presente titolo le seguenti installazioni:
- a) i fari costieri;
 - b) gli impianti di illuminazione di carceri, insediamenti militari e di pubblica sicurezza;
 - c) i porti e gli aeroporti;
 - d) le sorgenti di luce già strutturalmente protette, come porticati, gallerie ed in genere tutte le installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere la luce verso l'alto;
 - e) gli impianti asserviti all'illuminazione di monumenti, edifici e siti monumentali tutelati dalla normativa in materia di beni culturali;
 - f) gli impianti sportivi, per i quali è comunque richiesto lo spegnimento all'ultimazione dell'attività sportiva;
 - g) gli impianti temporanei, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza;

- h) le sorgenti luminose con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore a 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna;
- i) impianti per le manifestazioni all'aperto con carattere di temporaneità, regolarmente autorizzate dai Comuni;
- j) le luminarie natalizie e per le feste patronali.

Articolo 23

(Vigilanza)

1. Gli enti competenti alla vigilanza ed al controllo possono effettuare in qualunque momento sopralluoghi e misurazioni allo scopo di determinare la qualità e quantità delle emissioni luminose, eventualmente con il supporto di ARPAL.

TITOLO IV

RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

Articolo 24

(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni già individuate dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n° 192 "Attuazione delle direttive 2002/91/CE relative al rendimento energetico nell'edilizia" e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 25

(Competenze della Regione)

1. La Regione, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo del 16 dicembre 2002 "sul rendimento energetico nell'edilizia" e del d.lgs. n° 192/2005 provvede alle seguenti attività;
 - a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell'energia in edilizia su scala regionale;

- b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente in materia, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
- c) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare in materia per consentire gli adeguamenti necessari allo sviluppo del mercato, nel rispetto delle esigenze dei cittadini;
- d) analisi e valutazione degli aspetti energetici ed ambientali del processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie;
- e) proposte di provvedimenti e misure necessarie per uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.

2. La Regione disciplina:

- a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia in relazione alla tipologia ed alla destinazione d'uso degli edifici;
- b) la metodologia per il calcolo del rendimento energetico degli edifici;
- c) l'applicazione di requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
- d) l'applicazione di requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;
- e) i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli edifici;
- f) i requisiti professionali e le modalità di accreditamento degli esperti abilitati alla certificazione energetica degli edifici ;
- g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

Articolo 26

(Rendimento energetico degli edifici)

1. La progettazione e la realizzazione degli edifici di nuova costruzione e delle opere di ristrutturazione degli edifici deve avvenire in modo da contenere la necessità di consumo di energia, in relazione al progresso tecnologico ed in modo efficiente rispetto ai costi da sostenere, nel rispetto dei requisiti minimi di rendimento e delle prescrizioni specifiche previste nel regolamento di cui al successivo articolo 29 e tenuto conto dei seguenti criteri:
- a) nel caso di nuova realizzazione devono essere applicati integralmente i requisiti minimi di rendimento e le prescrizioni specifiche previste dal regolamento di cui all'articolo 29;

- b) nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti è prevista una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
- 1.1. ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici di superficie superiore a 1000 mq;
 - 1.2. demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di superficie superiore a 1000 mq;
- c) nel caso di ampliamento volumetricamente superiore al 20% dell'edificio esistente è prevista una applicazione integrale limitatamente al solo ampliamento dell'edificio;
- d) nel caso di ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro dell'edificio diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, l'applicazione è limitata al rispetto di specifiche prescrizioni.

Articolo 27

(Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili)

1. Negli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda, salvo comprovati impedimenti tecnici, nel rispetto di quanto stabilito con il Regolamento di cui all'articolo 29.
2. Gli impianti di cui al comma precedente sono dimensionati in modo da garantire la copertura del fabbisogno annuo di acqua calda ad uso sanitario non inferiore al 30%.
3. Per i nuovi edifici a qualunque uso adibiti è verificata in via prioritaria l'opportunità del ricorso a fonti di energia rinnovabile per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda.

Articolo 28

(Certificazione energetica degli edifici)

1. Ogni edificio di nuova costruzione nonché ogni edificio esistente di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati oggetto di ristrutturazione edilizia integrale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b) deve essere dotato di attestato di certificazione energetica, a cura del costruttore e redatto secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 29.
2. Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione di cui al comma precedente deve essere dotato, all'atto della compravendita o della locazione, di attestato di certificazione energetica secondo le seguenti scadenze:
 - a) entro sei mesi dall'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 29 per gli edifici superiori a 1000 mq;

- b) entro dodici mesi dall'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 29 per gli edifici fino a 1000 mq;
 - c) entro diciotto mesi dall'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 29 per le singole unità immobiliari.
3. Nel caso di compravendita di un immobile l'attestato di certificazione energetica è allegato all'atto di compravendita ,
4. Nel caso di locazione l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario dal proprietario in copia conforme all'originale in suo possesso.
5. La certificazione per unità immobiliare facenti parte di uno stesso fabbricato (per gli appartamenti di un condominio) può fondarsi, oltre che sulla valutazione dell'unità immobiliare interessata:
- a) su una certificazione comune dell'intero edificio per i fabbricati dotati di un impianto termico centralizzato
 - b) sulla valutazione di un'altra unità immobiliare rappresentativa dello stesso fabbricato e della stessa tipologia.
7. L'attestato di certificazione energetica ha una durata massima di 10 anni ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.
8. L'attestato di certificazione energetica deve avere i contenuti previsti dal regolamento di cui all'articolo 29, comprendenti, fra l'altro, i valori di efficienza energetica vigenti a norma di legge ed i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio. L'attestato di certificazione energetica dovrà inoltre essere conforme al modello contenuto nello stesso regolamento.
9. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico la cui metratura totale supera i 1.000 mq, l'attestato di certificazione energetica è affisso nell'edificio cui si riferisce in un luogo facilmente visibile al pubblico.
10. Sono escluse dall'applicazione del presente titolo le seguenti categorie di edifici:
- a) a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici;
 - b) i fabbricati residenziali indipendenti con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
 - c) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, limitatamente alle parti in cui si svolge il processo produttivo.

Articolo 29
(Regolamento)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con apposito regolamento da emanarsi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge definisce:
 - a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia;
 - b) i requisiti minimi di rendimento, le prescrizioni specifiche, la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici, i criteri e le modalità per la certificazione energetica degli edifici, le modalità di attuazione degli accertamenti e delle ispezioni sulle prestazioni energetiche degli edifici.

Articolo 30
(Professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica degli edifici)

1. La Regione istituisce l'elenco dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 31
(Accertamenti ed ispezioni degli edifici)

1. Il Comune, anche avvalendosi di ARPAL, dispone annualmente, per almeno il 5% degli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione, ai sensi dell'art.27, accertamenti e ispezioni in corso d'opera volti a verificare la conformità delle opere con quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 30.
2. La Regione, anche avvalendosi di ARE, verifica l'idoneità della certificazione energetica secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 30.

Articolo 32
(Esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici)

1. L'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici sono disciplinati dalla normativa nazionale in materia.
2. Le tariffe per le certificazioni e le ispezioni sono stabilite con legge annuale di bilancio.

TITOLO V

(Disposizioni finali e transitorie)

Articolo 33 **(Sanzioni)**

1. La Giunta regionale, in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all'articolo 3, comma 4, da parte degli enti attuatori, può disporre, previa diffida, la revoca anche parziale del contributo concesso.
2. In caso di svolgimento dell'attività di produzione di energia senza il rispetto dei limiti minimi obbligatori di cui all'articolo 6 comma 1 si applica una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5000,00 per ogni megawatt termico di potenza nominale dell'impianto superiore a quello stabilito.
3. In caso di mancata realizzazione del programma di adeguamento di cui all'articolo 6, comma 3, così come approvato ai sensi del medesimo articolo, comma 4, entro il termine dallo stesso stabilito, si applica una sanzione amministrativa da euro 5000,00 ad euro 50000,00. Tale sanzione è raddoppiata se l'impresa non realizza il programma entro l'ulteriore termine assegnato dalla Regione dopo l'irrogazione della prima sanzione.
4. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, o a condizioni difformi da quelle previste nel titolo autorizzatorio comporta la applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2500 a 10.000 euro.
5. La mancata trasmissione della DIA prevista dall'articolo 11 o della comunicazione prevista dall'articolo 12 comporta la applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro.
6. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 4 e 5 provvede ARPAL secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n.45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).
7. Nel caso di cui al comma 4, fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, i gestori sono tenuti alla immediata rimozione degli impianti. Qualora questi non provvedano, gli interventi sono realizzati d'ufficio dal Comune, con addebito delle relative spese ai gestori.

8. Chiunque realizza nuovi impianti di illuminazione pubblica o privata in difformità al Titolo III della presente legge è punito, previa diffida a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da 200 euro a 500 euro per punto luce, fermo restando l'obbligo allo spegnimento di ciascun punto luce difforme sino all'adeguamento che deve essere comunque effettuato dal proprietario dello stesso.
9. Le sanzioni di cui al comma 4 sono comminate dai comandi di Polizia Municipale competenti per territorio e sono impiegate dai Comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente titolo.
10. Il professionista abilitato al rilascio dell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 29, comma 1, che rilascia un attestato non veritiero o dichiara un impedimento all'installazione di un impianto solare termico di cui all'art.28, comma 1 non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 200 euro e non superiore a 500 euro, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
11. Il venditore che omette di allegare al contratto di compravendita la certificazione energetica di cui all'articolo 29, comma 3, è soggetto ad una sanzione amministrativa non inferiore a 100 euro e non superiore a 300 euro.
12. Il locatore che omette di allegare al contratto di compravendita la certificazione energetica di cui all'articolo 29, comma 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa non inferiore a 100 euro e non superiore a 300 euro.
13. Il Comune irroga le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8.
14. Per i casi non previsti dalla presente legge, si applicano le sanzioni di cui alla normativa nazionale di riferimento.

Articolo 34 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si rinvia alla legge di bilancio ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria".

Articolo 35 (Norme transitorie)

1. La Giunta regionale provvede alla predisposizione del nuovo PEAR secondo le disposizioni della presente legge entro 18 mesi dall'entrata in vigore della stessa.
2. Nelle more della individuazione delle modalità di presentazione delle istanze di cui all'articolo 10, comma 12, si applicano le disposizioni già vigenti in materia.

Articolo 36 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 21 giugno 1999, n.18 e successive modifiche ed integrazioni:

l'articolo 19 comma 3 lettera b);

gli articoli 72 quater

72 duodecies, commi 3, 4, 5, 6 e 7

i seguenti punti dell'articolo 72 quaterdecies:

comma 1, lettera a), punto 2,

comma 1, lettera d) sono abolite le parole "e 72 duodecies, comma 7"

comma 2

gli articoli da 103 a 109 compresi (Titolo IV)

2. E' da intendersi abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.